

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2004/87/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2004

recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'aprile 2002 la Commissione ha inserito nell'allegato III, parte 2, della direttiva 76/768/CEE 60 tinte per capelli con i numeri d'ordine da 1 a 60. Dato che, per poter ultimare la valutazione dei rischi delle suddette tinte per capelli, il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) necessitava di ulteriori informazioni sulla sicurezza di tali sostanze, l'impiego delle tinte per capelli in questione nei prodotti cosmetici è stato autorizzato temporaneamente fino al 30 settembre 2004.
- (2) Nel dicembre 2002 il SCCNFP ha stabilito i criteri fondamentali per effettuare una valutazione moderna dei rischi presentati dalle tinte per capelli. In seguito al processo di consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, nel dicembre 2003 è stato deciso di stabilire il luglio 2005 quale termine per la presentazione al SCCNFP delle informazioni supplementari relative alle tinte per capelli che soddisfano i nuovi criteri. Per tale motivo il periodo di inclusione delle suddette tinte per capelli nella parte 2 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE deve essere esteso.
- (3) La direttiva 76/768/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
- (4) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella parte 2 dell'allegato III alla direttiva 76/768/CEE, la data «30.9.2004» nella colonna g, per i numeri d'ordine da 1 a 60, è sostituita da «31.12.2005».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1º ottobre 2004. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente ad una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2004.

Per la Commissione

Olli REHN

Membro della Commissione

(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/83/CE della Commissione (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 23).